

... LA SICUREZZA ...



Anno europeo del volontariato 2011

nelle associazioni di volontariato

Decreto 13 aprile 2011:

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Almese 21/12/11

Dott. Mario Marchio, tecnico della prevenzione
Uff. P.G. sicurezza sul lavoro, ASL TO3



il lavoratore

definizione

Secondo i decreti degli anni '50:
“per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”

Secondo il decreto legislativo 626/1994:
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale..

D.Lvo 81/08 / D.Lvo 106/09

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il volontario



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

«lavoratore»:...~~il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266~~; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; ~~il volontario che effettua il servizio civile~~;

**il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266
...Ai fini della presente legge per attività di volontariato
deve intendersi quella prestata in modo personale,
spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il
volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà....**

Art. 3. Campo di applicazione

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile **si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.**



Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito della organizzazione di un **datore di lavoro**, questi è tenuto a **fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.**

Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo **i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.**

4

 **LAV. AUTONOMO
PICCOLI IMPRENDITORI
IMPRESA FAMILIARE
SOCI DI SOCIETA' AGRICOLE
piccoli commercianti
gli artigiani** 

Articolo 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III munirsi di **dispositivi di protezione individuale** ed utilizzarli **conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.**

munirsi di **apposita tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

hanno **facoltà di:**

- a) beneficiare della **sorveglianza sanitaria** secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a **corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Associazioni di volontariato 

3-bis. Nei riguardi delle **cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle **organizzazioni di volontariato della protezione civile**, ivi compresi i volontari della **Croce Rossa Italiana** e del **Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico**, e i **volontari dei vigili del fuoco**, **le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate con il DM 13/4/2011**



attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari:

Le organizzazioni di volontariato della protezione civile,



- La Croce Rossa Italiana



-Il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico,



- I volontari dei vigili del fuoco



-Le cooperative sociali.

«organizzazione di volontariato della protezione civile» (art 1 del DM)

ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, **ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile**, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, **attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi** di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;



LEGGE 24 febbraio 1992 , n. 225

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

Art. 2.

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) **eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo** che possono essere fronteggiati mediante **interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;**
- b) **eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo** che per loro natura ed estensione comportano **l'intervento coordinato di più' enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;**
- c) **calamità naturali, catastrofi** o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere **fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.**

**decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343
convertito in legge con la L. 9 novembre 2001, n. 401**

Art. 5-bis.

Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, (Stato di emergenza e potere di ordinanza) **si applicano anche** con riferimento alla dichiarazione dei **grandi eventi** rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

**Legge 21 novembre 2000, n. 353
"Legge-quadro in materia di incendi boschivi**



**norme applicate tenendo
conto delle ...particolari
esigenze... (art 2 del DM)**



- a) necessità di **intervento immediato** anche **in assenza di preliminare pianificazione;**
- b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa;**
- c) **imprevedibilità e indeterminazione del contesto degli scenari emergenziali** nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente **impossibilità pratica di valutare tutti i rischi** connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
- d) necessità di **derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.**

...l'applicazione delle
disposizioni del presente
decreto... (art 2 del DM)

non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.



organizzazioni di volontariato
della protezione civile (art 3 del
DM)

1. Le norme in materia di sicurezza... sono applicate ... **nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali** preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile

(legge 24 febbraio 1992, n. 225 - legge 21 novembre 2000, n. 353 - art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343)



rappresentante delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (art 3 d



2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il **volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2:**

1. Le organizzazioni curano che il volontario ... riceva **formazione, informazione e addestramento**, nonché sia sottoposto al **controllo sanitario**, ... **se** (art.5) **svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto,**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d'intesa le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a convenzioni con le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le forme organizzative per assicurare, con oneri a proprio carico, l'individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.

2. Le organizzazioni curano che il volontario ... sia dotato di **attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei** per lo specifico impiego e che sia **adeguatamente formato e addestrato al loro uso** conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

...sedi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (art 4 del DM)

3. **Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.**



n. 381

Disciplina delle

cooperative sociali

Art. 1. Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
 - b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.



Art. 2. Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

cooperative sociali
di cui alla legge 8
novembre 1991, n.
381... (art 2 del



le norme sono applicate tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono **in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità.**

legge 8 novembre 1991, n. 381 - art.4. Persone svantaggiate. -

1. Nelle cooperative .. si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ...

2.2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa ...



Restano applicabili al **personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco** di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,

Il personale del Corpo nazionale si distingue in permanente e volontario. ... Il personale volontario non e' legato da un rapporto d'impiego all'Amministrazione ed e' iscritto in appositi elenchi istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco...

continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo corpo.



alla **Comune di Courmayeur**, al **Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico** e ai **Corpi dei vigili del fuoco** delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta, **si applicano le stesse disposizioni delle organizzazioni di volontariato della protezione civile**

ad eccezione dell'art. 7

Disposizioni relative alle cooperative sociali (art 7 del DM)

Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 **si applicano nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, **che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro** tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla base dell'esperienza, nelle attività di cui all'art. 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano **formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.**

in sintesi...

In riferimento alla particolare natura delle attività svolte dalle associazioni di volontari di protezione civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, soccorso alpino e speleologico, il decreto chiarisce che, **l'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 81/08 e smi, non può di fatto comportare l'omissione o il ritardo delle attività** di queste associazioni a causa del carattere di urgenza degli interventi dei volontari che ne fanno parte. In particolare il decreto sottolinea il fatto che, **pur garantendo la sicurezza e la salute dei volontari, per queste particolari realtà è indispensabile considerare nell'attuazione degli adempimenti normativi alcuni fattori fondamentali** come:

necessità di **intervento immediato**

imprevedibilità del contesto di emergenza in cui il volontario dovrà operare con conseguente **impossibilità di una puntuale valutazione dei rischi**

necessità di **derogare alle procedure ed agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari**

Il decreto stabilisce che il **volontario delle succitate organizzazioni** è, nell'ambito delle attività per lui previste, **equiparato al lavoratore** per quanto riguarda **informazione, formazione e addestramento** e deve essere **dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale** idonei per lo specifico impiego nonché **adeguatamente formato e addestrato al loro uso corretto**.



Nel caso in cui i volontari svolgano azioni che li espongono a rischi per la salute, questi devono essere sottoposti ad **idonea sorveglianza sanitaria**. Il decreto non introduce le **modalità** con cui questa sorveglianza sanitaria verrà applicata ma definisce che queste **saranno stabilite entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il decreto specifica inoltre che **“Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari, non sono considerati luoghi di lavoro”**, sollevando quindi tutte le associazioni, che effettivamente fanno uso solo di forze volontarie, da tutti quegli **adempimenti che caratterizzano un luogo di lavoro**.

Per quanto riguarda la **Croce Rossa** il decreto all'art. 6 Comma 2 specifica che *“L'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di caratteristiche, visibilità e sicurezza dell'uniforme identificativa, comprende*



*una **articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'art. 299 del DLgs n. 81/2008**”.*

Il decreto sottolinea il fatto che, pur essendo la Croce Rossa Italiana un ente unico a livello nazionale, **le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza e salute dei propri volontari sono da ridistribuirsi sul territorio** secondo una struttura ed organizzazione regolata da specifici regolamenti interni della CRI emanati prima di questo decreto



Tesi sulla Croce Rossa


(dott. Alessio Rimicci)

Accettazione del rischio

Un interessante tema è quello dell'accettazione del rischio da parte dei volontari.

In questo particolare ambito è infatti possibile che si creino delle situazioni particolari nelle quali il soccorritore si renda conto di esporsi ad un rischio con una determinata condotta ma accetti comunque di tenerla.


Rischio percepito ma comunque affrontato



Un interessante spunto di riflessione è la domanda **se gli intervistati accetterebbero di assumersi gli stessi rischi se invece di volontari fossero lavoratori.**

I risultati ottenuti in questo caso danno luogo a pochi errori di interpretazione; **solo il 29% dei volontari** interrogati **continuerebbe** a svolgere servizio in CRI **sotto forma di professione** mentre **più dell'70% non sarebbe disposto a lavorare nelle stesse condizioni in cui svolge volontariato.**


Il **16%** dei volontari ha scelto un **"NO" tassativo** mentre la restante percentuale svolgerebbe l'attività di CRI a livello lavorativo a delle condizioni



Tesi sulla Croce Rossa (dott. Alessio Rimicci)

Tesi sulla Croce

Rossa (dott. Alessio
Rimicci)



L'analisi delle attività svolte quotidianamente dai volontari ha evidenziato una esposizione importante a **molteplici fattori di rischio** che risulta essere **maggiore a molte esposizioni lavorative sia per l'entità sia per la presenza contemporanea di fattori diversi.**

Lo studio ha anche fatto emergere la **difficoltà oggettiva di valutare determinati rischi riferendoli** non a personale lavorativo, che normalmente pretende di essere tutelato, ma **a personale volontario che a volte decide consciamente di affrontarli.**

Questo è forse l'**aspetto che differenzia maggiormente l'attività di volontariato**, ed in particolare questa per il suo risvolto umanitario, **dall'attività lavorativa in genere.**

Questa attività è caratterizzata da una parte di coinvolgimento emotivo che si trova solo raramente nel mondo del lavoro e che non è possibile circoscrivere all'interno di confini normativi né tantomeno prevedere in maniera asettica e aprioristica o spiegare con la sola ragione.

La tutela della sicurezza nel volontariato, per quanto si è potuto osservare nel caso studio, rappresenta **un tema gestito ancora sulla base di buona volontà e spirito di iniziativa ...**



grazie per l'attenzione